



GRUPPO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA  
GRANDE ITALIA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0835.585.711 FAX 0835.581.208  
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

SEGRETERIA GENERALE

## Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 107

Prot. n. 172

**Oggetto:** Rilascio dei titoli abilitativi per attività turistico-balneari e turistico-ricreative sugli arenili del territorio comunale.  
Determinazioni generali sul procedimento abilitativo sotto il profilo paesaggistico, edilizio-urbanistico ed amministrativo.

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **DIECI** del mese di **MAGGIO** convocata per le ore **10,00** si è riunita nella Sede Comunale, sotto la Presidenza del **Sindaco Ing. Michele Leone**, la **GIUNTA COMUNALE**, nelle persone dei Signori:

	presente	assente		presente	assente
<b>LEONE Michele (Sindaco)</b>	<b>X</b>		<b>D'ALESSANDRO Domenicangelo Salvatore (Assessore)</b>	<b>X</b>	
<b>LAZZAZZERA Domenico Gennaro (Vice Sindaco)</b>		<b>X</b>	<b>TRICCHINELLI Gaetano Massimiliano (Assessore)</b>	<b>X</b>	
<b>DI TARANTO Mario (Assessore)</b>	<b>X</b>		<b>SISTO Michele (Assessore)</b>	<b>X</b>	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Elisa Bianco** che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 34 – proroga delle concessioni provvisorie-stagionali di aree demaniali marittime a scopo turistico ricreativo – della Legge Regionale nr. 1 del 2 febbraio 2006, così come sostituito dall'art. 48 della Legge regionale nr. 28 del 28 dicembre 2007, con il quale, relativamente alla gestione delle concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, viene stabilito che *“nelle more dell'approvazione ed attuazione della variante al Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono riconfermabili le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative ai già concessionari a tutto il 2005, sia in forma stagionale che pluriennale, dando mandato alla Giunta Regionale di provvedervi con apposito atto che tenga conto delle incombenti necessità degli operatori del settore compatibilmente con gli interessi pubblici più generali e di quelli ambientali in particolare”*;

Visto, altresì, che l'art. 47 della Legge Regionale nr. 31/2008 (Legge Finanziaria regionale 2009), *“riconferma delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative di cui all'art. 34 della L.R. nr. 1/2006”*, stabilisce che *“fermo restando l'utilizzo stagionale delle aree demaniali marittime e tutte le indicazioni e precauzioni adottate e da adottare da parte della Giunta Regionale in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, le concessioni stagionali, nella misura e condizioni stabilite dal vigente art. 34 della L.R. n. 1 del 2006, sono riconfermate con provvedimenti di durata quadriennale e comunque fino all'approvazione della variante al Piano Regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime”*.

Atteso che con deliberazione di Giunta Regionale nr. 616 del 30.04.2008 sono state disciplinate le modalità ed i criteri per l'esercizio di attività turistico-balneari e per attività similari, fatte salve le condizioni per il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative da parte dei Comuni;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale nr. 513 del 23.03.2009, con la quale sono state impartite le direttive per la gestione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative-balneari;

Che in ragione di una più qualificata offerta dei servizi turistici, sulle aree in concessione, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e fatto salvo quanto prescritto dalla Giunta Regionale, nonché dei regolamenti comunali, non si esclude l'esercizio di attività compatibile con l'attività di gestione della struttura turistico-ricreativa anche in ore serali, quali piano-bar, rassegne musicali, intrattenimenti ludico-sportivo-culturali, che possa giustificare la presenza dell'attività di somministrazione nelle ore nelle quali è vietata l'attività di balneazione;

Che, in ogni caso, le attività dovranno essere svolte con modalità che preservino l'ambiente da inquinamenti, compreso quello acustico, non arrecare nocimento a persone o a specie animale protette, pieno rispetto delle Ordinanze balneari della Regione Basilicata e della Capitaneria di Porto e siano assentite dalle prescritte autorizzazioni comunali;

Considerato che le principali attività che vengono esercitate sugli arenili di questo Comune, San Basilio, Spiaggetta e Quarantotto, sono ascrivibili all'esercizio di “spiaggia attrezzata” (stabilimento balneare) e “somministrazione alimenti e bevande” disciplinate, rispettivamente dal T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931 e dalla Legge nr. 287 del 25 agosto 1991, nonché per gli aspetti paesaggistici dal D.Lgs. nr. 42/2004 e per quelli edilizio-urbanistico dal D.P.R. nr. 380/2001 e, infine, per gli aspetti igienico-sanitari dal T.U.L.S., legge nr. 283/62, D.P.R. nr. 327/1981 e Regolamento CE nr. 852/2004;

Considerato che prima dell'inizio della stagione balneare 2010, si rende opportuno procedere alla definizione della tipizzazione del procedimento amministrativo che porti al rilascio dei suddetti titoli abilitativi nella massima trasparenza, nella certezza dei tempi e con iter relativo ad un unico procedimento;

Vista la nota nr. 77865/73-AF, trasmessa dalla Regione Basilicata, Ufficio Demanio marittimo, in data 19 aprile 2010, con la quale si emana un atto di indirizzo per le procedure amministrative relative alla realizzazione di manufatti temporanei ed allo svolgimento delle attività balneari durante il periodo estivo sulle aree demaniali marittime;

Ritenuto che l'indirizzo suggerito dal suddetto Ufficio Demanio Marittimo, per la parte inerente l'efficacia pluriennale (anni 2010, 2011, 2012 e 2013) dei nulla-osta, pareri, autorizzazioni e licenze rilasciati, possa essere senz'altro accolto da questa Pubblica Amministrazione a condizione che i manufatti installati e l'attività esercitata siano esattamente le stesse;

Ritenuto, altresì, che per la procedura inerente il rilascio dei titoli abilitativi paesaggistici, edilizio-urbanistici ed amministrativi sia maggiormente rispondente a finalità di semplificazione, trasparenza e celerità dei procedimenti, procedere mediante l'istituto della Conferenza dei Servizi, ex artt. 14 e segg. della Legge nr. 241/1990 e s.m.i. ed il provvedimento finale della stessa conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza, ex comma 9° dell'art. 14-ter della stessa legge nr. 241/1990;

Che, inoltre, propendendo per un intervento diretto da parte di questa Pubblica Amministrazione relativo alla pulizia degli arenili e della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, si rende opportuno e necessario procedere all'applicazione della TARSU (tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani) per le attività di “spiaggia attrezzata”, così come prevista dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 57 del 19 luglio 1995;

Dato atto che la relativa tariffa T.A.R.S.U. per l'anno 2010 è stata stabilita con apposita deliberazione Giunta Comunale nr. 99 del 15 aprile 2010, esecutiva;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di stabilire che il pagamento della ridetta tassa, dovrà essere effettuato prima del ritiro del provvedimento abilitativo e, quindi, prima dell'inizio dell'attività di spiaggia attrezzata;

Ritenuto che il procedimento amministrativo possa essere tipizzato nelle modalità indicate nel diagramma di flusso che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Accertata la conformità dell'iter previsto anche in considerazione della temporaneità e della precarietà della installazione dei manufatti, nonché rilevata la corrispondenza ai disposti normativi che disciplinano la materia in argomento;

Visto il D.P.R. nr. 380/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. nr. 42/2004;

Vista la L.R. nr. 50/1993 modificata in tigrata con la L.R. nr. 7/1999;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la Legge nr. 287/1991;

Visto il D.Lgs. nr. 112/1998 ed il D.P.R. nr. 447/1998;

Vista la Legge nr. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, non sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto si tratta di mero atto di indirizzo;

Con votazione unanime, resa ed espressa nei modi e forme di legge,

## **D E L I B E R A**

1. Di approvare quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di emanare le seguenti direttive e principi per il rilascio dei titoli abilitativi per l'attività turistico-balneare e turistico-ricreative sugli arenili del territorio di questo Comune, a valere per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013:
  - a. I provvedimenti abilitativi saranno rilasciati secondo le modalità di cui al diagramma di flusso che allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
  - b. le aree in concessione devono essere rilevate e misurate alla presenza e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.
  - c. I concessionari posizionino un congruo numero (minimo quattro) di contenitori di rifiuti solidi urbani all'interno dell'arenile in concessione e provvedere allo svuotamento degli stessi contenitori e conferimento dei rifiuti nei cassonetti comunali predisposti lungo lo sterrato, con cadenza quotidiana.
  - d. Di impegnare i titolari delle autorizzazioni alla rimozione dei manufatti installati ed alla ripristino dell'area concessa entro la data di scadenza della concessione demaniale e, comunque, entro e non oltre il 20 settembre 2010.
  - e. Di impegnare, altresì, gli stessi titolari delle autorizzazioni a pagare il consumo di acqua potabile utilizzata, qualora allacciati alla rete comunale.
  - f. Di stabilire in € 1.000,00 (euro mille) la misura del versamento cauzionale o della polizza fidejussoria, da far prestare ad ogni richiedente l'autorizzazione e da valere a garanzia degli impegni assunti con il ritiro del provvedimento abilitativo all'esercizio dell'attività. La polizza fidejussoria dovrà avere validità fino al 30 ottobre 2010 ed essere stipulata con esclusione del disposto di cui agli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile.
  - g. L'esercizio dell'attività di spiaggia attrezzata potrà essere avviato dopo la presentazione dell'attestazione di asseveramento sottoscritta dal tecnico direttore dei lavori:
  - h. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande potrà essere avviato dopo la registrazione dell'attività da parte dell'Azienda Sanitaria U.S.L. nr. 5 di Montalbano Jonico, ex art. 6 del regolamento CE nr. 852/2004.
3. Di stabilire che i titolari delle spiagge attrezzate dovranno versare prima del ritiro del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura prevista dalla deliberazione di Giunta Comunale nr. 99 del 15 aprile 2010.
4. Di approvare, altresì, la modulistica allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la presentazione delle istanze da parte delle imprese interessate e titolari di concessione demaniale.

5. Di affidare, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., la responsabilità del procedimento al Settore III (Settore Tecnico).
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione, per eventuali provvedimenti di competenza, a:
  - Dirigente Servizi Tecnici Comunale;
  - Dirigente Servizio S.U.A.P. ed AA.PP.;
  - Dirigente Servizi Finanziari;
  - Dirigente Servizio Ecologia, Ambiente e N.U.;
  - Dirigente Settore Polizia Municipale.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, ritenuta l'indilazionabile urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. nr. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Ing. Michele Vimiano Leone

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Ssa Elisa Bianco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune l' 11 maggio 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.**

**Dalla Residenza Municipale, li 11 maggio 2010**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Elisa Bianco

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,**

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000 in elenco ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n. 182 in data 11 maggio 2010.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Elisa Bianco

**Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.**

**Dalla Residenza Municipale, li 11 maggio 2010.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Elisa Bianco